



20/9/2020

Lavoratore che invia in ritardo il certificato medico, legittima l'assenza ingiustificata. Sentenza

Una sentenza della Cassazione afferma un principio di diritto che pur riguardando l'ambito privatistico in realtà può estendersi a livello applicativo anche nel settore della Pubblica Amministrazione. La questione riguarda **il ritardo dell'invio della certificazione medica in caso di assenza per malattia.**

Il fatto

Con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari si confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari con la quale si rigettava la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della sua società datrice di lavoro avente a oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate. La Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-02-2020) 11-09-2020, n. 18956 conferma il provvedimento espulsivo affermando il principio che ora segue.

I giorni di ritardo di invio del certificato medico sono assenza ingiustificata

“Rilevata l'infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcun errore in procedendo nel decidere sulla base della documentazione disponibile in atti, essendo onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo, onere del cui assolvimento non è data qui dimostrazione alcuna ed alla cui inosservanza, stante il carattere dispositivo del giudizio, la Corte stessa non può sopperire provvedendovi d'ufficio o assegnando un nuovo termine, si deve ritenere l'infondatezza delle ulteriori censure dovendo convenirsi con il principio di diritto cui si richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia”.

È sempre bene appurarsi che la certificazione medica sia stata inoltrata in modo corretto

Come è noto, in caso di malattia, oggi, il lavoratore non è più tenuto a consegnare una copia dell'attestato di malattia al datore di lavoro, ma deve semplicemente contattare il proprio medico e *comunicare al datore di lavoro la propria assenza e un indirizzo per la sua reperibilità*. Questo è quanto rende noto l'INPS. Specificando che spetta al medico compilare il certificato telematico per conto del lavoratore che, tramite un apposito sistema, viene inoltrato all'Inps. L'Istituto, attraverso il suo portale web rende disponibili, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, i certificati e gli attestati di malattia pervenuti. Il datore di lavoro può visionare esclusivamente l'attestato di malattia del lavoratore, un documento che contiene tutti i dati del certificato esclusa la diagnosi. Il lavoratore, invece, ha la possibilità di visionare sia l'attestato che il certificato medico comprensivo di tutti i dati relativi alla malattia. Dunque, anche se non ha l'onere il lavoratore di inoltrare più la certificazione medica, è consigliabile che lo stesso verifichi tramite la procedura telematica che l'attestato

medico di tutti i dati riguardanti la malattia sia stato correttamente inviato per evitare di incorrere in problematiche che possono avere risvolti anche disciplinari. Va ricordato che in base all'articolo 55 quater comma 1 lettera b) del TU del Pubblico Impiego, *l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni* ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

Con la certificazione telematica sussiste il dovere del lavoratore di collaborare

D'altronde è la stessa INPS che afferma quanto segue: *“Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS vorranno effettuare.* Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell'indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione. Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell'attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. *La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato* e dell'attestato di malattia o, in alternativa, l'invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'obbligo di invio del certificato alla casella PEC del lavoratore che ne fa richiesta da parte del medico è stato successivamente previsto dall'articolo 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall'INPS con le previste modalità. In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio”. Dunque ribadisce sempre l'INPS, “deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l'apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato)”.